



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 12/2023
DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

OGGETTO: modifica dello Statuto della Comunità delle Regole in materia di Anagrafe di Regola ed abrogazione del "Regolamento allo Statuto".

Il giorno **22.09.2023** alle ore **20.35**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunita l'Assemblea Generale, in seduta aperta al pubblico.

Sono **presenti** i signori:

- *Cerana Luca* Presidente
- *Fedrizzi Marco*
- *Pretti Daniela*
- *Bertolini Piero*
- *Bolza Daniele*
- *Paoli Franco*
- *Cerana Fortunato*
- *Castellani Gioachino*
- *Aldrighetti Marcello*
- *Cimarolli Paolo*
- *Troggio Marco*
- *Floriani Edoardo*
- *Castellani Renzo*
- *Ballardini Stefano*
- *Simoni Cristian* Vicepresidente
- *Gatti Franco*
- *Leonardi Emanuela*
- *Giovanella Alberto*
- *Cazzolli Adriano*
- *Maier Mirko*
- *Bertolini Onorio*
- *Simoni Ivan*
- *Simoni Fabrizio*
- *Scalfi Dario*

Risultano **assenti** i signori: Fedrizzi Alessandro (giustificato)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita l'Assemblea Generale a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: modifica dello Statuto della Comunità delle Regole in materia di Anagrafe di Regola ed abrogazione del “Regolamento allo Statuto”.

Lo Statuto della Comunità delle Regole è stato approvato dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964; successivamente, lo Statuto è stato modificato più volte dall'Assemblea Generale e tali modifiche, di volta in volta, sono state esaminate dalla Giunta Provinciale nell'esercizio del controllo di legittimità sugli atti degli enti pubblici, già previsto all'art. 130, c. 9, della Costituzione. A seguito dell'abrogazione di tale norma costituzionale, avvenuta con la L.Cost. 3/2001, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota del 26 novembre 2001 (prot. 2146/2001), ha confermato che la modifica dello Statuto della Comunità delle Regole non necessita di alcuna approvazione o controllo da parte della P.A.T. medesima, a differenza di quanto specificamente previsto all'art. 20 dello Statuto.

Inoltre, con l'art. 1, c. 2, della L. 168/2017 il legislatore nazionale ha sancito che “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”, principi di cui l'Assemblea Generale ha preso atto con la deliberazione n. 7/2019.

Ciò premesso, negli scorsi anni è risultata evidente la necessità di modificare lo Statuto della Comunità delle Regole in merito all'Anagrafe di Regola, al fine di adeguare le previsioni statutarie alle attuali caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione, profondamente diverse rispetto a quelle della società degli anni sessanta del secolo scorso (epoca alla quale risale l'impostazione generale attuale dell'Anagrafe di Regola). Invero, più volte negli anni scorsi i Presidenti e le rispettive commissioni consultive che si sono succeduti hanno riscontrato varie criticità applicative dello Statuto, in particolare in merito ai seguenti aspetti:

- a) requisito della presenza sul territorio dell'intero fuoco iscritto all'Anagrafe di Regola, fatta eccezione per i casi espressamente previsti;
- b) requisito della corrispondenza tra la composizione effettiva del fuoco e la composizione del nucleo anagrafico riportato nei registri di stato civile del Comune di Tre Ville;
- c) definizione di alcuni principi e prassi operative in materia di Anagrafe di Regola non contenuti né nello Statuto né in altre deliberazioni dell'Assemblea Generale.

A ciò si aggiunga che la formulazione lessicale dello Statuto, nonché quella del “Regolamento allo Statuto” approvato dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 5/1997 (e successivamente modificato), non è sempre coerente, ciò che ha comportato vari dubbi interpretativi.

Sulla base di tali considerazioni, tra ottobre e dicembre 2022 la commissione consultiva in materia di anagrafe, nominata dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 27/2021, ha elaborato una proposta di modifica dello Statuto che è stata illustrata a tutti i consiglieri in alcuni incontri informali, avvenuti separatamente per Ragoli, Preore e Montagne tra gennaio e febbraio 2023. Quindi, a seguito di alcuni minimi cambiamenti sollecitati in detti incontri, la proposta è stata esaminata dall'Assemblea Generale in due sedute informali avvenute nel giugno scorso.

Essenzialmente, tale modifica statutaria comporta la sostituzione integrale dell'art. 4 e l'abrogazione completa degli attuali art. 6, 7 ed 8 (tutte norme in materia anagrafica): il nuovo testo dell'art. 4, rubricato “Anagrafe di Regola” e nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti della materia anagrafica, è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Inoltre, tale modifica statutaria comporta l'abrogazione dell'intero “Regolamento allo Statuto”, sopra citato.

Infine, per coerenza con quanto sopra riportato, risulta opportuno abrogare anche l'intero art. 20 dello Statuto nel quale è ancora previsto il controllo di legittimità della P.A.T. sugli atti della Comunità delle Regole, incluse le modifiche dello Statuto.

Considerato che l'Anagrafe di Regola deve essere aggiornata a cadenza annuale (sia nelle previsioni statutarie attuali che nella nuova impostazione) e che il periodo di riferimento della maggior parte dei diritti connessi all'Anagrafe di Regola è l'anno civile (ossia dall'1 gennaio al 31 dicembre), si ritiene opportuno che l'efficacia del presente provvedimento decorra dall'1 gennaio 2024.

Ai sensi dell'art. 10, c. 2, n. 7, dello Statuto, le modifiche statutarie devono essere approvate dall'Assemblea Generale con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei consiglieri eletti (ossia n. 20 voti favorevoli su n. 25 consiglieri eletti).

L'ASSEMBLEA GENERALE

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- preso atto degli interventi dei consiglieri, per i quali si rimanda al verbale della seduta;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e preso atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessario acquisire il relativo parere, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;


con voti favorevoli n. 24, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 24 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di modificare, per le ragioni espresse in premessa, lo Statuto della Comunità delle Regole in materia di Anagrafe di Regola come di seguito indicato:
 - sostituendo integralmente l'art. 4 con il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - abrogando gli art. 6, 7 ed 8 (norme in materia anagrafica);
 - abrogando l'art. 20 (norma in materia di controllo di legittimità della P.A.T. sugli atti della Comunità delle Regole, incluse le modifiche dello Statuto);
2. di abrogare, in conseguenza delle modifiche statutarie di cui sopra, il "Regolamento allo Statuto" approvato dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 5/1997;
3. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dall'1 gennaio 2024;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Segreteria di predisporre il nuovo testo integrale dello Statuto applicando le modifiche di cui sopra;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

ALLEGATO

alla delib. 12/2023 del 22.09.2023
dell'Assemblea Generale



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

art. 4 – Anagrafe di Regola

1. È regoliere chi sia iscritto con tale stato nell'Anagrafe di Regola nonché chi sia stato iscritto in passato pur non essendolo più.
2. Lo stato di regoliere può essere acquisito esclusivamente da chi si trovi in una delle seguenti situazioni:
 - a) sia figlio di un regoliere (nato nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottato);
 - b) sia stato iscritto per trent'anni continuativi (senza alcuna interruzione), in quanto dimorante in modo stabile sul territorio del Comune di Tre Ville:
 - nell'Anagrafe di Regola con lo stato di "matricola interna ad un fuoco";
 - nell'elenco delle "matricole esterne".L'eventuale passaggio da "matricola interna ad un fuoco" a "matricola esterna" (e viceversa) non influisce sul computo del periodo di dimora purché l'interessato rimanga stabilmente sul territorio del Comune di Tre Ville.
L'interruzione della dimora stabile sul territorio del Comune di Tre Ville, fatta eccezione per motivi di studio e di salute, comporta l'azzeramento del computo del periodo di dimora.
L'acquisizione dello stato di regoliere diviene efficace a seguito dell'iscrizione dell'interessato nell'Anagrafe di Regola.
3. Una volta acquisito, lo stato di regoliere non viene più meno. Peraltro, i diritti connessi a tale stato sono sospesi qualora l'interessato non dimori sul territorio del Comune di Tre Ville per almeno centoventi giorni continuativi (senza alcuna interruzione), anche a cavallo di due anni. Non sono soggetti a tale vincolo i regolieri assenti per motivi di lavoro, studio o salute purché almeno uno degli altri componenti del fuoco dimori sul territorio del Comune di Tre Ville per almeno centoventi giorni continuativi (senza alcuna interruzione).
Limitatamente al fuoco costituito da un unico componente il periodo minimo di dimora sopra indicato può essere anche non continuativo purché per motivi di lavoro, studio o salute.
4. In caso di mancata dimora per il periodo minimo sopra indicato al c. 3, nell'aggiornamento dell'Anagrafe di Regola successivo il regoliere interessato è, alternativamente:
 - a) cancellato dall'Anagrafe di Regola, in quanto l'assenza dal territorio del Comune di Tre Ville ha carattere definitivo;
 - b) iscritto nell'Anagrafe di Regola condizionatamente, in quanto la condizione di dimora sul territorio del Comune di Tre Ville per il periodo minimo sopra indicato potrebbe avverarsi nel corso dell'anno. In tal caso, il regoliere interessato deve comunicare alla Comunità, utilizzando l'apposita modulistica, quale sia il periodo (anche non continuativo per i soli fuochi costituiti da un unico componente) della propria dimora sul territorio del Comune di Tre Ville al fine del raggiungimento del periodo minimo di cui sopra.
Il regoliere che sia iscritto nell'Anagrafe di Regola condizionatamente non può esercitare i diritti connessi al suo stato finché non abbia completato il periodo minimo di dimora sul territorio del Comune di Tre Ville, di cui sopra. Peraltro, i diritti elettorali attivo e passivo nell'elezione dell'Assemblea Generale della Comunità possono essere esercitati anche se non è stato ancora completato il periodo minimo di dimora in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
 - il regoliere prima della data dell'elezione abbia comunicato alla Comunità l'avvenuto inizio della propria dimora sul territorio;
 - nell'anno precedente a quello dell'elezione il regoliere abbia dimorato sul territorio del Comune di Tre Ville per il periodo minimo sopra indicato.
Le deroghe al periodo minimo di dimora previste al c. 3 sono applicabili anche al regoliere iscritto nell'Anagrafe di Regola condizionatamente.
5. La dimora sul territorio, perché sia effettiva ai fini del presente articolo, deve includere il pernottamento.
6. L'Anagrafe di Regola riporta l'elenco e la composizione dei fuochi della Comunità, suddivisi tra i tre ex Comuni di Ragoli, Preore e Montagne.
Il fuoco corrisponde all'insieme delle persone, regolieri e matricole, che dimorano abitualmente nella medesima abitazione, anche in assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità tra loro. Inoltre, per essere considerato tale, ciascun fuoco deve provvedere al proprio sostentamento autonomamente da altri fuochi, con una propria capacità di reddito.

In ciascun fuoco deve essere presente almeno un regoliere ed un fuoco può essere costituito anche solo da un'unica persona.

L'abitazione in cui vive il fuoco deve essere individuata quale unità catastale autonoma con destinazione abitativa.

7. In ciascun fuoco un regoliere maggiorenne è individuato quale capofuoco ed esercita, in rappresentanza del fuoco, i diritti elettorali attivo e passivo nell'elezione dell'Assemblea Generale della Comunità. L'individuazione del capofuoco può essere modificata su richiesta del capofuoco stesso o, in caso di sua morte, inabilità o fuoriuscita dal fuoco, su richiesta di un altro regoliere maggiorenne componente del fuoco.

Il capofuoco può delegare un altro regoliere maggiorenne componente del fuoco a sostituirlo temporaneamente in tutte le sue funzioni, incluse quelle elettorali. Tale delega è valida fino a revoca da parte del capofuoco medesimo. Tanto la delega che la sua revoca devono essere comunicate alla Comunità utilizzando l'apposita modulistica e sono immediatamente efficaci.

8. Quando nel fuoco vengano a mancare tutti i regolieri maggiorenni, può essere individuata quale capofuoco una matricola interna al fuoco: conseguentemente, tale matricola rappresenta il fuoco fino al raggiungimento della maggiore età del regoliere più anziano presente nel fuoco o fino a che essa stessa non acquisisca lo stato di regoliere. Nell'elezione dell'Assemblea Generale della Comunità tale matricola può esercitare, in rappresentanza del fuoco, il diritto elettorale attivo ma non quello passivo.
9. Ciascun fuoco continua a beneficiare di tutti i diritti ad esso spettanti, inclusi quelli elettorali, anche qualora debba convivere con un altro fuoco a causa della non autosufficienza del capofuoco e degli altri componenti.
10. Nell'elenco delle matricole esterne sono indicate le persone che dimorano stabilmente sul territorio del Comune di Tre Ville e hanno richiesto espressamente alla Comunità tale iscrizione al fine dell'acquisizione dello stato di regoliere, ai sensi del c. 2, lett. b, del presente articolo.
11. L'Anagrafe di Regola e l'elenco delle matricole esterne sono tenuti dagli uffici della Comunità sotto la responsabilità diretta del Presidente.

Per il loro aggiornamento e per la verifica dell'effettiva dimora sul territorio dei regolieri e delle matricole (sia interne ad un fuoco che esterne) il Presidente si avvale di un'apposita commissione, con funzioni esclusivamente consultive, nominata dall'Assemblea Generale al proprio interno e costituita da sei consiglieri, due per ciascuno degli ex Comuni di Ragoli, Preore e Montagne.

Il Presidente, la commissione di cui sopra e gli uffici della Comunità possono effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni nonché richiedere agli interessati eventuali documenti al fine di dimostrare la propria dimora sul territorio.

12. L'Anagrafe di Regola e l'elenco delle matricole esterne sono aggiornati il 31 gennaio di ogni anno. A tal fine, tra l'1 febbraio di ogni anno e il 30 gennaio dell'anno successivo ciascun capofuoco comunica alla Comunità, utilizzando l'apposita modulistica, le eventuali variazioni della composizione del proprio fuoco (per nascite, morti, emigrazioni in altro fuoco, emigrazioni fuori dal territorio comunale, immigrazioni, etc.).

Inoltre, nel medesimo periodo sopra indicato:

- un regoliere iscritto nell'Anagrafe di Regola può chiedere la propria iscrizione in un nuovo fuoco;
- un regoliere non più iscritto nell'Anagrafe di Regola che sia tornato a dimorare stabilmente sul territorio del Comune di Tre Ville può chiedere la propria iscrizione in un nuovo fuoco;
- una persona non iscritta nell'Anagrafe di Regola che dimori stabilmente sul territorio del Comune di Tre Ville può chiedere la propria iscrizione nell'elenco delle matricole esterne.

Sia l'Anagrafe di Regola che l'elenco delle matricole esterne possono essere modificati d'ufficio sulla base di informazioni o fatti notori (ad esempio in merito alla composizione di ciascun fuoco, all'effettiva dimora sul territorio, etc.).

Per tutto il mese di febbraio di ogni anno l'Anagrafe di Regola e l'elenco delle matricole esterne, aggiornati come sopra indicato, sono pubblicati sul sito internet della Comunità in un'apposita sezione riservata ai regolieri. Inoltre, gli stessi sono visionabili, su supporto cartaceo, presso gli uffici della Comunità dai soli regolieri. Tale pubblicazione riguarda i soli dati personali indispensabili per l'esatta individuazione delle persone (cognome, nome e, in caso di omonimia, l'anno di nascita e, eventualmente, la data di nascita) e non anche gli ulteriori dati contenuti in detti elenchi (data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo della dimora, etc.).

13. Contro un'iscrizione, una mancata iscrizione, una cancellazione o una modifica effettuata nell'ultimo aggiornamento dell'Anagrafe di Regola e dell'elenco delle matricole esterne può essere presentato ricorso al Comitato Amministrativo entro il 15 marzo di ogni anno. Specificamente, il ricorso può essere presentato:

- da ciascun regolare che sia iscritto nell'Anagrafe di Regola, senza alcuna limitazione in merito all'oggetto del ricorso;
- dal diretto interessato, anche se non iscritto nell'Anagrafe di Regola o nell'elenco delle matricole esterne, limitatamente all'iscrizione, mancata iscrizione, cancellazione o modifica che lo riguarda.

Il Comitato Amministrativo deve obbligatoriamente esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

La decisione del Comitato Amministrativo è comunicata al ricorrente e al diretto interessato (se diverso dal ricorrente) entro cinque giorni.

L'originario ricorrente, il diretto interessato e ciascun regolare iscritto nell'Anagrafe di Regola possono presentare ricorso all'Assemblea Generale contro la decisione del Comitato Amministrativo entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

L'Assemblea Generale deve obbligatoriamente esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Contro la decisione dell'Assemblea Generale non è ammesso ricorso.

14. Ai fini del presente articolo il minore è rappresentato da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, l'incapace dal tutore o amministratore di sostegno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella



Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 07.10.2023**, in quanto non è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** sul sito internet istituzionale e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 26.09.2023 al 06.10.2023**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani